

Sentenza Commissariale 27 agosto 1935

Il R. Commissario per la liquidazione degli usi civici sedente in Roma ha reso la seguente sentenza nella causa promossa dall'Università Agraria di Chia contro l'Università Agraria di Bomarzo, chiamato in causa non comparso e il Beneficio parrocchiale di S.Maria dell'Assunta di Bomarzo.

FATTO: con istanza del 6 luglio 1925 il presidente dell'Università Agraria di Chia, frazione del Comune di Bomarzo, chiese l'accertamento e liquidazione degli usi civici esistenti nella macchia di S.Cecilia, di proprietà dell'Arcipretura di Bomarzo e cioè dell'uso di legnare nel verde e nel secco e di quello di pascolare; ai quali aggiunse poi quelli di semina.

Costituitesi le parti, l'arciprete parroco Don Roberto Viola fece presente che egli era disposto ad addivenire ad una conciliazione previa autorizzazione dell'autorità superiore, ma che era necessario l'intervento dei naturali di Bomarzo i quali pretendevano di esercitare anch'essi usi civici nella macchia di S. Cecilia.

A seguito di tale dichiarazione con provvedimento del 9 febbraio 1926 fu ordinata la citazione dell'Università Agraria di Bomarzo e questa comparve in giudizio.

Fallito il tentativo di conciliazione le parti sostennero rispettivamente la seguente tesi: l'Università Agraria di Chia di avere con esclusione dei naturali di Bomarzo, il diritto di legnatico (verde e secco) per tutto l'anno di pascolo per 11 mesi dell'anno (eccettuato cioè il solo mese del raccolto della ghianda) e di semina nella macchia di S. Cecilia.

L'Università agraria di Bomarzo, dal suo canto dedusse che i naturali di Bomarzo da tempo immemorabile esercitavano promiscuamente con quelli di Chia i diritti civici di pascere l'erba e di legnare legna morta e sotto corona nella macchia di S.Cecilia appartenente all'Arcipretura, rilevando che il diritto di pascolo era esercitato durante tutto l'anno eccettuato un periodo di un mese, durante il quale l'Arcipretura provvedeva alla raccolta delle ghiande del bosco.

L'arcipretura infine eccepiva che sul bosco di S.Cecilia esisteva il diritto di uso civico di pascolo unicamente a favore dei naturali di Chia, ristretto al periodo di tempo decorrente da 1 febbraio al 29 settembre, e concludeva pertanto che venisse liquidato tale uso civico mediante l'assegnazione ai naturali di Chia di una zona di terreno e che nel contempo venisse respinta ogni pretesa dei naturali di Bomarzo.

Questo Commissariato, con sentenza in data 28 dicembre 1927 considerato che il rappresentante del Beneficio parrocchiale di S Maria dell'Assunta di Bomarzo aveva contestato l'esistenza degli usi civici di legnatico e di semina che pur riconoscendo l'esistenza del diritto di pascolo a favore dei naturali di Chia lo stesso Beneficio parrocchiale aveva contestato l'estensione di tale diritto, asserendo che la riserva nel bosco di S.Cecilia, ad esso spettante per la raccolta, delle ghiande, aveva la durata di quattro mesi all'anno e non già di un solo mese come sosteneva la parte istante che inoltre era necessario accertare il bisogno della popolazione di Chia in ordine all'esercizio degli usi civici ai fini dell'applicabilità dell'art. 9 del testo unico 3 agosto 1891 n. 510 in relazione all'art. 7 della legge 16 giugno 1927, numero 1766; che infine non potevano escludersi sulla scorta dei documenti prodotti all'università Agraria di Chia, i diritti di uso civico vantati dai naturali di Bomarzo sul terreno di proprietà, dell'Arcipretura, che pertanto poteva darsi ingresso alle prove testimoniali articolate rispettivamente dalle due Università Agrarie di Chia e di Bomarzo in ordine ai fatti messi a fondamento delle loro richieste — ammetteva che le dette Università a provare con testi le circostanze rispettivamente allegate come appresso.

E cioè l'Università Agraria di Chia a provare i seguenti fatti:

“I cittadini di Chia hanno esercitato; ed esercitano ab immemorabile pubblicamente e senza alcun ostacolo ed opposizione qualsiasi sul bosco di S. Cecilia (di proprietà dell’arcipretura di Bomarzo, sito nel territorio di Chia) il diritto civico di semina, pascolo e legnatico”.

“Il pascolo è per tutto l’anno eccettuato il tempo della raccolta della ghianda”.

“Tale raccolta effettuata in uno dei seguenti periodi, e sempre che sia stata ribandita in tempo; dal 29 settembre al 29 novembre e dal 30 novembre al 31 dicembre; dal 1° gennaio all’ultimo giorno di carnevale”.

“La ghianda può essere venduta all’Arcipretura per solo pascolo per sola raccolta ma non promiscuamente per i due usi. E vendendola per pascolo questo deve essere esclusivo per le sole bestie nere o per le sole bestie bianche. La contravvenzione ad una di queste norme, dà diritto, ai cittadini di Chia, di rientrare senz’altro nel possesso del bosco”.

“La popolazione di Chia trae il suo maggiore reddito dall’industria del bestiame per cui ha un’assoluta necessità di disporre di sufficienti pascoli”.

“I terreni della sua Università Agraria sono nella massima parte completamente medi: solo per circa 10 ettari sono lavorativi e per altrettanti sono a macchie”.

“Dopo liquidata la posizione nei confronti della Casa Borghese i cittadini di Chia verranno a trovarsi in forte deficienza di pascolo e quindi nell’impossibilità di continuare l’industria del bestiame, ove non sia lasciata a loro completa disposizione tutta la macchia e S. Cecilia”.

E l’Università Agraria di Bomarzo a provare quanto segue:

1) che ab immemorabile i naturali di Bomarzo promiscuamente con i Chiani hanno sempre esercitato i diritti civici di pascere l’erba e di legnare legna morta e sotto corona nel bosco di S.Cecilia in quel di Bomarzo appartenente all’arcipretura;

2) che il diritto di pascolo è esercitato durante tutto l’anno, eccettuato il periodo dal 29 settembre al 30 novembre, periodo che in caso di non esaurito raccolto da parte dell’Arciprete, può previi bandimenti essere prorogato successivamente al 1 gennaio, a tutto carnevale e a otto giorni.

3) che l’Arcipretura ha sempre rispettato tali diritti.

Fu delegato per il raccoglimento delle prove il Pretore di Orte.

Espletato l’esame testimoniale, la causa, su istanza dell’Università Agraria di Chia veniva riassunta. Nell’udienza del 3 luglio 1935 la sola Università Agraria di Chia nella non comparsa delle altre parti, rassegnava le seguenti conclusioni scritte:

«Piaccia all’Ecc.mo R. Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici nell’Italia centrale:

1) riconoscere e dichiarare che sulla Macchia di S.Cecilia, sita in territorio di Chia, di pertinenza dell’arciprete di Bomarzo, i naturali di Chia hanno diritto di legnatico (verde e secco) per tutto l’anno, di pascolo per 11 mesi dell’anno (eccettuato il solo mese di raccolto delle ghiande) e di semina;

2) ordinare e pronunciare l’affranco della ditta Macchia a favore dei naturali di Chia, rappresentati dall’Università Agraria del luogo, mediante una corrisposta annua in denaro a, favore dell’arcipretura di Bomarzo e determinare tale corrisposta sulla base della parte dominicale. competente alla detta arcipretura, disponendo — se del caso - perizia per fissare tale parte dominicale;

3) riconoscere e dichiarare che la popolazione di Bomarzo non ha un qualsiasi diritto di uso civico sulle Macchie di S.Cecilia e, conseguentemente dichiarare inammissibili e quanto meno respingere tutte le istanze e conclusioni in proposito proposte dall’Università Agraria di Bomarzo;

4) con vittoria di spese ed onorari di. Avvocato.

DIRITTO : Osserva il Commissario che dalla prova testimoniale è rimasto accertato che i naturali di Chia, da tempo immemorabile, hanno esercitato ed esercitano nel bosco di S.Cecilia di proprietà dell’arcipretura di Bomarzo sito in territorio di Chia, il diritto di semina, di pascolo e di

legnatico. Tali diritti esercitati pubblicamente e senza alcuno ostacolo ed opposizioni da parte di chicchessia (come hanno dichiarato i testi Rosati Nicola, Liberato Piersanti Aristide, Ghiaccaia Gaetano) possono senz'altro dichiararsi esistenti a favore dei naturali di Chia sulle terre del Beneficio Parrocchiale di S. Maria dell'Assunta di Bomarzo tuttoché questo abbia riconosciuto nei confronti dell'Università Agraria di Chia il solo diritto di pascolo.

Circa l'estensione dell'uso civico di legnatico i testi hanno dichiarato che questo si concreti nella facoltà di raccogliere la legna secca ed in quella di tagliare la legna verde sotto corona (teste Proietti, Rosati, Piersanti); onde in tali sensi va riconosciuto.

Circa l'estensione dei terreni sottoposti al diritto di semina sono del pari concordi i testi indotti dall'Università Agraria di Chia, perché gli stessi hanno dichiarato che il terreno seminativo di pertinenza dell'arcipretura è all'incirca di quattro ettari e che su di esso i naturali di Chia, sino a pochi anni or sono, hanno proceduto alla semina (teste Rosati, Proietti).

Veramente a proposito del diritto civico di semina Rosati ha raggiunto che da alcuni anni c'è stato il divieto di semina da parte degli agenti forestali ed il teste Proietti ha aggiunto che in effetti da 8 a 10 anni non si semina più nei terreni dell'arcipretura. Pur tuttavia il Commissario ritiene che dal fatto che un tale divieto sia stato fatto agli aventi il diritto non possa ritenersi che il diritto dei naturali di Chia sia estinto perché il divieto che proviene dall'autorità forestale è di natura contingente e può cessare se sia consentita la riduzione delle terre a coltura. Il diritto quindi esiste, sebbene limitato alla piccola estensione di circa quattro ettari.

Resta a parlare dell'estensione e dei limiti del diritto di pascolo, perché l'Arcipretura di S. Maria dell'Assunta di Bomarzo, come si è già avvertito, non contestando il diritto dei naturali di Chia, sostenne nella prima proposizione di questo giudizio, che esso doveva intendersi ristretto al periodo di tempo decorrente dal febbraio il 29 settembre di ogni anno. In contrario l'Università istante sulla base di un testimoniale del 5 marzo 1681 sostenne che la riserva del proprietario, per la raccolta delle ghiande ed altri frutti del bosco, era limitata ad un mese circa all'anno e cioè ad un periodo di tempo che, a seconda delle circostanze, poteva alternativamente decorrere dal 29 settembre al 29 novembre ovvero dal 30 novembre al 31 dicembre ovvero ancora dal 1° gennaio all'ultimo giorno di carnevale.

I risultati della prova testimoniale hanno confermato la tesi dell'Università Agraria di Chia, giacché i testi escussi concordemente hanno riferito che il pascolo viene esercitato durante tutto l'anno dai naturali di Chia ad eccezione del tempo in cui si raccoglie la ghianda ed hanno precisato che la raccolta della ghianda avviene nell'uno e nell'altro detti periodi innanzi indicati non senza soggiungere chela ghianda può essere venduta all'Arcipretura o per solo pascolo o per la sola raccolta ma non promiscuamente per i due mesi; che vendendola per pascolo questo deve essere esclusivo per le sole bestie nere, per le sole bestie bianche; che infine la contravvenzione ad una qualsiasi di queste norme da diritto ai cittadini di Chia di rientrare senz'altro nel possesso del bosco (testi Rosati, Proietti, Piersanti, Chicchi, Felloni).

Il riconoscimento del diritto di uso civico di pascolo a favore dei naturali di Chia va pertanto fatto in conformità delle risultanze della prova testimoniale la quale peraltro trova riscontro nel testimoniale del 5 marzo 1681, desumendosi da tale antico documento che l'Arcipretura di S. Maria dell'Assunta di Bomarzo aveva facoltà di bandire la ghianda o altro frutto del bosco per il periodo della raccolta che i bandi solevano farsi o nel giorno di S. Andrea (30 novembre) ovvero nel giorno 1° gennaio.

Non precisa il testimoniale del 1681 quale fosse il tempo necessario alla raccolta della ghianda, ma tale elemento è rimasto sufficientemente stabilito dalla prova testimoniale.

Dopo ciò occorre esaminare se il triplice diritto esistente a favore dei naturali di Chia è esclusivo di costoro ovvero se l'uso di pascolo e di legnatico è promiscuo con i naturali di Bomarzo. Sostenne la Università Agraria di Bomarzo, chiamata in causa che i cittadini di Bomarzo hanno sempre esercitato promiscuamente con i Chiani i diritti di pascere l'erba e di legnare l'erba morta e sotto corona nel bosco di S. Cecilia in quel di Bomarzo appartenente all'Arcipretura e che questa ha

sempre rispettato tali diritti. In difetto di elementi sicuri di giudizio fu ammessa anche per delucidare questo punto controverso della causa, la prova testimoniale chiesta dall'Università Agraria di Bomarzo.

Tale prova ha confermato l'assunto dei naturali di Bomarzo, perché i testimoni indotti dagli interessati hanno concordemente dichiarato che anche i cittadini di Bomarzo insieme, con i naturali di Chia hanno sempre esercitato nel bosco di S. Cecilia diritto di legnatico, pascolo (testi Bizzi Domenico, Meucci Martino, e Mariaro Abbondio).

L'Università Agraria di Chia, nella scorta delle dichiarazioni dei propri testimoni e delle deduzioni rese in giudizio dal titolare del Beneficio Parrocchiale di S. Maria dell'Assunta di Bomarzo ed infine di un verbale di dibattimento penale celebratosi nell'anno 1918 dinanzi al Pretore di Orte ha contestato l'esistenza del diritto d'uso civico preteso dai naturali di Bomarzo; ma a parere del Commissario con poco fondamento, perché i testimoni indotti dai chiani non sono decisivi al riguardo avendo uno di essi (il chicchi) dichiarato di non sapere se i cittadini di Bomarzo, esercitando il pascolo sul terreno dell'Arcipretura, ciò facessero di diritto o per arbitrio, ed un altro (il Rosati) emesso un giudizio poco convincente allorché ha dichiarato che quei di Bomarzo esercitavano il pascolo e il legnatico abusivamente perché alle volte denunciati alla Pretura di Orte. Ed invero non sembrano conferenti alle tesi dei Chiani le risultanze del giudizio penale celebratosi dinanzi al Pretore di Orte nel 1918 a carico di alcuni cittadini di Bomarzo, perché dal verbale di dibattimento prodotto risulta che i veri imputati furono assolti dall'imputazione (che riguardava solo il legnatico) sia pure la formula terminativa dell'insufficienza di prove. I motivi specifici che determinarono la sentenza assolutoria, non sono noti. Può quindi ritenersi che la prova dell'esistenza del diritto di pascolo e legnatico sia stato raggiunto dai naturali di Bomarzo.

Alcuni testimoni affermano l'esistenza del diritto di semina anche a favore dei naturali di Bomarzo; ma non può prendersi in considerazione questo terzo diritto per quanto concerne i naturali di Bomarzo poiché di esso si parlò per la prima volta nel 1931 (all'atto dell'esame testimoniale). Ora in quell'epoca erasi già verificata per i naturali di Bomarzo la decadenza comminata dall'art.3 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, perché il diritto non era in esercizio da circa un decennio, e non vi era stata denuncia nel termine stabilito.

Ciò posto, e tenuto presente che a favore degli abitanti di Chia deve riconoscersi esistente il diritto civico di pascolo di legnatico e di semina, che a favore dei naturali di Bomarzo va riconosciuto il solo diritto di pascolo e di legnatico; che il diritto di semina (a favore dei Chiani) si esercitava unicamente su una piccola estensione di terreno che non superava i quattro ettari, che il legnatico si esercitava unicamente sulla legna morta, e sui virgulti al di sotto della corona delle piante del bosco; che il diritto di pascolo esercitato promiscuamente dai Chiani e dai Bomarzesi su tutta la selva dell'Arcipretura si esplicava per l'intero anno eccetto il periodo di tempo necessario alla raccolta delle ghiande; che trattasi di usi essenziali mancando qualsiasi elemento di tempo necessario per farli considerare come utili, ritiene il Commissario che possa egualmente determinarsi nel quarto (in valore) dell'intero bosco di S.Cecilia la parte di terreno da assegnarsi, a titolo di compenso per la liquidazione degli anzidetti usi civici, ai cittadini di Chia e Bomarzo ai sensi dell'art.5 della legge 16 giugno 1927 n. 1766. Ed in relazione a quanto precede può predisporre la nomina di un perito, perché, identificato il terreno sottoposto agli usi civici ne faccia la stima e determini la quota da attribuirsi agli aventi diritto.

E poiché trattasi nella specie di usi civici esercitati promiscuamente dai cittadini di un comune e di due frazioni sullo stesso terreno può altresì conferirsi incarico allo stesso perito di stabilire la quota di terreno spettante ai naturali di Chia e quella dovuta ai naturali di Bomarzo, tenuto conto dei rispettivi diritti, nonché della popolazione, del numero degli animali mandati a pascolare e dei bisogni degli utenti delle due Università, a norma dell'art. 8 della citata legge.

L'Università agraria di Chia, in relazione alle affermazioni dei testimoni da essa indotti ed ai sensi del capo dell'art 7 della legge 16 giugno 1927 numero 1926 chiede che si faccia luogo all'affrancazione a favore della popolazione di Chia, ai sensi dell'art 9 del R. decreto 3 agosto 1891

n.510, ritenendo indispensabile per la popolazione medesima di continuare l'esercizio del pascolo su tutto il bosco di S. Cecilia.

Osserva il Commissario anzitutto che L'Università Agraria di Bomarzo (che non si associò alla domanda di applicazione dell'art. 9, non potrebbe essere privata della sua porzione di terra, e non sarebbe mai possibile quindi che l'intero bosco fosse ceduto all'Università Agraria di Chia. D'altra parte le affermazioni di alcuni testimoni nella parte in cui accennano alla necessità dei naturali di Chia di menare le bestie al pascolo nella macchia di S. Cecilia, non possono essere decisive perché si risolvono in meri appezzamenti privi di giustificazione.

Occorre dunque che la decisione si fondi sopra altre basi ed al riguardo deve considerarsi che a prescindere da un vecchio certificato catastale esistente nella produzione dell'Università Agraria di Chia, e dal quale risulterebbe intestata nel catasto Gregoriano quella popolazione per diritti di pascolo sopra una superficie di tavole 6735, pari ad ettari 673,50 400 è fuori di dubbio che in atto già l'Ente possiede terre boschive pascolive per ettari 133.6520 ed oltre alla quota che ora conseguirà sulle terre dell'Arcipretura, un'altra dovrà indubbiamente percepire sulle terre di Casa Borghese, per le quali è in corso procedimento.

La popolazione di Chia (secondo la guida amministrativa edita dal R. Provveditorato nel 1928) è di 536 abitanti, i quali non tutti certamente saranno dediti alla pastorizia, sicché non risulta l'indispensabilità della conservazione dell'uso sull'intero terreno dell'Arcipretura, tanto più che la sistemazione delle terre d'uso civico riduce la possibilità della continuazione degli usi limiti indicati dall'art. 12 ultimo comma della legge del 1927.

Non sembra quindi che sia il caso di applica l'art. 9 del R. decreto 3 agosto 1891.

I provvedimenti sulle spese del giudizio possono riservarsi salvo l'obbligo alle due Università Agrarie di anticipare le spese di perizia (art. 39 della legge 16 giugno 1927 n. 1766).

P.Q.M.

Il R. Commissario, udito il rappresentante dell'Università Agraria di Chia e nella non comparsa dell'Arcipretura di Bomarzo e dell'Università Agraria di Bomarzo, così provvede:

1) Dichiaro che i naturali di Chia hanno sulla macchia di S. Cecilia, in territorio di Chia, di pertinenza dell'Arcipretura di Bomarzo, il diritto di legnatico (legna verde, sotto corona e secca) per tutto l'anno, escluso il periodo di raccolta della ghianda, nonché quello di semina, quest'ultimo però sopra un'estensione di terreno non superiore ad ettari quattro.

2) Dichiaro altresì che i naturali di Bomarzo promiscuamente con quelli di Chia, hanno il diritto di legnatico e di pascolo, nei sensi su espressi sulla detta Macchia.

3) Assegna ai naturali di Chia ed a quelli di Bomarzo in compenso dell'uso civico anzidetto, una porzione della Macchia di S. Cecilia, di proprietà della Arcipretura di Bomarzo, corrispondente in valore al quarto del territorio gravato.

4) Nomina perito il signor geom. Benedetto Crostarosa da Nazzano Romano, il quale identificate le terre, esegua il distacco dell'anzidetta quota assegnata alla Comunanza Agraria di Chia ed ai naturali di Bomarzo, formando pianta di distacco ed apponendo i segni divisorii.

5) Ordina lo scioglimento della promiscuità esistente fra i naturali di Bomarzo e quelli di Chia e conferisce incarico allo stesso perito di compilare un progetto per la suddivisione dei terreni assegnati ai naturali di Chia e di Bomarzo determinando le parti da attribuirsi in piena proprietà ai due enti, e tenuto conto dei rispettivi diritti e dei criteri stabiliti dall'art. 8 della legge 16 giugno 1927 n. 1766.

6) Assegna al perito il termine di giorni 90 per l'espletamento dell'incarico ed ordina che la relazione peritale venga asseverata con giuramento all'atto della presentazione innanzi al Segretario di questo Commissariato.

7) Respinge la domanda di affrancazione a favore della popolazione di Chia ai sensi dell'art. 9 del R. Decreto 3 agosto 1891 n. 510.

8) Riserva i provvedimenti sulle spese salvo l'obbligo solidale delle due Università Agrarie di anticipare le spese di perizia.

Roma 27 agosto 1935-VXIII

Il R. Commissario : **BARCELLONA**

La presente sentenza è stata letta e pubblicata all'udienza del 28 settembre 1935-XIII. Registrata a Roma il 17 ottobre 1935-XIII, vol. 548, n. 3663 degli atti giudiziari.